



CITTA' DI OTRANTO

Provincia di Lecce

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 7 del registro

in data: **17.04.2015**

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000			
Regolartità Tecnica		Regolarità Contabile	
Parere	Data	Parere	Data
FAVOREVOLE	17.04.2015	FAVOREVOLE	17.04.2015
Il Responsabile del Servizio F.to Manca Maria Paola		Il Responsabile di Ragioneria F.to Cantoro Salvatore	
L'anno duemilaquindici addì diciassette del mese di aprile alle ore 17:00 nella sala delle adunanze Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell'argomento.			
CARIDDI LUCIANO		SINDACO	P
PUZZOVIO LAVINIA			P
TENORE MICHELE			P
MERICO DANIELE			P
STEFANO GIANFRANCO			P
COLUCCIA FERNANDO ANTONIO			P
SCHITO ANTONIO			A
VETRUCIO FRANCESCO			A
BRUNI FRANCESCO			P
DE BENEDETTO TOMMASO			P
SALZETTI LEONARDO			P
Presenti 9		Assenti 2	

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. **Rodolfo Luceri**

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza **Coluccia Fernando Antonio**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione del C.C. n. 4 del 19.02.2003 veniva approvato il Regolamento Generale del Comune di Otranto, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs 446/97, che attribuisce al Comune ampia potestà regolamentare in materia di entrate tributarie di propria competenza;
- che con deliberazione del C.C. n. 5 del 26.04.2007 venivano apportate delle modifiche che hanno portato all'attuale formulazione, consistente in nr. 70 articoli, suddivisi fra Titoli, Capi e Sezioni;
- che il Titolo III, Capo II, Sezione II è denominato *“Della compensazione tra crediti e debiti tributari”*;
- che l'art. 29 statuisce che *“E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo”*;
- che il vigente regolamento generale delle Entrate ammette la compensazione nell'ambito dei tributi locali, sia in senso verticale che in quello orizzontale, ma nulla prevede in merito alla possibilità di compensare debiti tributari e crediti di qualunque natura;

VISTO il comma 167 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita *“Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali”*;

PRESO ATTO delle richieste pervenute da alcuni contribuenti di poter compensare, in un momento di compressione finanziaria generalizzata anche a livello nazionale, i crediti vantati nei confronti dell'Ente in relazione a cessione di beni o prestazioni di servizi con debiti relativi ad obblighi tributari;

CONSIDERATO:

- che la compensazione è un mezzo di estinzione dell'obbligazione con il quale ciascun soggetto rimane soddisfatto ottenendo l'estinzione del proprio debito o credito;
- che la stessa dovrà essere operata con emissione di mandati vincolati a reversale d'incasso al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrata ed in uscita;

VISTO l'art.1252 Cod. Civ. che prevede la compensazione volontaria con la quale le parti possono compensare i debiti con i crediti reciproci anche non presentando le caratteristiche di omogeneità, liquidità ed esigibilità come previsto nell'art. 1243 c.c.;

PRESO ATTO comunque che l'istituto non può essere applicato ai casi previsti dall'art. 1246 Cod. Civ.;

RAVVISATA, in conseguenza, l'esigenza di prevedere una norma regolamentare per la disciplina della compensazione tra anche tra debiti tributari e crediti vantati dai contribuenti nei confronti dell'Ente, anche di natura non tributaria;

RITENUTO, pertanto, dover modificare il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Otranto, nel modo di seguito indicato:

- aggiungere al termine della denominazione del Titolo III, Capo II, Sezione II *“Della compensazione tra crediti e debiti tributari”* la locuzione *“nonché tra debiti dell'Ente locale e debiti tributari”*;
- modificare l'art. 29 *“E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo”* nel seguente modo: *“E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali, nonché tra debiti dell'Ente locale e debiti tributari, secondo le norme del presente capo”*;
- inserire l'art. 31 bis rubricato *“Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e debiti tributari”* di seguito riportato:

1. *“I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Otranto in relazione a cessione di beni o prestazione di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.*
2. *Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:*
 - *generalità e codice fiscale del contribuente;*
 - *il tributo dovuto al lordo della compensazione;*
 - *l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;*
 - *l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.*
3. *Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal Codice Civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito di attività di controllo delle somme effettivamente dovute.*
4. *Il responsabile dell'Area dalla quale deriva il credito per il cittadino/contribuente che istruisce la pratica dovrà acquisire dal competente ufficio Tributi la documentazione inerente ai debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.”*

VISTO il parere favorevole reso dall'organo di revisione contabile con nota prot. n. 3250 del 31/03/2015, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tributi, Personale e SUAP e dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

ACCERTATA la competenza consiliare in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

SENTITI gli interventi riportati in atti;

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano su n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di attuare il principio di compensazione tra crediti vantati nei confronti dell'Ente in relazione a cessione di beni o prestazioni di servizi con debiti derivanti da obblighi tributari;
2. di modificare il vigente Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 19/02/2003 e modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26/04/2007, nel seguente modo:
 - aggiungere al termine della denominazione del Titolo III, Capo II, Sezione II *“Della compensazione tra crediti e debiti tributari”* la locuzione *“nonché tra debiti dell'Ente locale e debiti tributari”*;
 - modificare l'art. 29 *“E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo”* nel seguente modo: *“E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali, nonché tra debiti dell'Ente locale e debiti tributari, secondo le norme del presente capo”*;
 - inserire l'art. 31 bis rubricato *“Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e debiti tributari”* di seguito riportato:

1. *“I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Otranto in relazione a cessione di beni o prestazione di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.*
2. *Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:*
 - *generalità e codice fiscale del contribuente;*
 - *il tributo dovuto al lordo della compensazione;*
 - *l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;*
 - *l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.*
3. *Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal Codice Civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito di attività di controllo delle somme effettivamente dovute.*
4. *Il responsabile dell'Area dalla quale deriva il credito per il cittadino/contribuente che istruisce la pratica dovrà acquisire dal competente ufficio Tributi la documentazione inerente ai debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.”*
3. di stabilire che la compensazione dovrà essere operata con regolare emissione di mandati vincolati a relativa reversale d'incasso, al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrata ed in uscita;
4. di stabilire che l'Area competente ad emettere il provvedimento di compensazione sarà quella dalla quale deriva il credito per il cittadino;
5. di dare atto che detta modifica regolamentare entrerà in vigore dal 1.01.2015;
6. di demandare al Responsabile dell'Area tributi, Personale e Suap gli adempimenti di competenza;
7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
8. con successiva unanime votazione la presente delibera viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to Coluccia Fernando Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rodolfo Luceri

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **23.04.2015** per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art.124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Otranto, **23.04.2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rodolfo Luceri

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Otranto, **23.04.2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Rodolfo Luceri

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **23.04.2015** Al **08.05.2015** Come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **17.04.2015**:
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
 - Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Otranto, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rodolfo Luceri
